

ALLEGATO A)

Capitolato d'Appalto per l'affidamento dei servizi di custodia, manutenzione e pulizia del Campo sportivo di Via Paolo II in frazione Deserto

Codice Identificativo Affidamento:

9535862A41



Art. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del campo sportivo di Via Paolo II in frazione Deserto consistente in un campo da calcio ed un edificio adibito a spogliatoi e servizi.

La consegna avrà luogo a seguito della redazione in contraddittorio di apposito verbale di consistenza del campo sportivo, dei materiali, degli arredi e delle attrezzature in dotazione, del cui stato di conservazione sarà dato atto.

L'affidatario gestirà il campo sportivo secondo le norme contenute nei vigenti regolamenti comunali. Si fa riferimento in particolare al Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi approvato con deliberazione del CC 52/1998 e al regolamento per l'utilizzo di aree e spazi comunali, approvato con deliberazione del CC 41/2002 e modificato con deliberazione della GC 175/2002 e loro successive modificazioni.

La gestione comprende tutte le prestazioni necessarie a garantire il massimo utilizzo possibile della struttura, la corretta manutenzione, il decoro, la pulizia e l'igiene dell'intera area.

ARTICOLO 2 – DURATA, VALORE E VARIAZIONI DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà la durata di mesi 20 a decorrere dall'1 gennai 2023 fino al 31 agosto 2024.

A discrezione dell'Amministrazione potrà essere attivata l'opzione di prosecuzione del contratto per ulteriori 12 mesi e comunque fino al 31/08/2025.

Il valore contrattuale del presente affidamento a base d'asta è di Euro 13.333,34 + IVA se dovuta (20 mesi).

Il Comune di Este si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto delle quantità o del valore complessivo del contratto.

Si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, le disposizioni relative alla modifica ed al recesso contrattuale previste dagli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 3 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 15 del presente Capitolato e salvo diverse indicazioni che verranno comunicate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per gestione si intendono le seguenti attività di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture individuate:

a) CUSTODIA



- l'apertura e la chiusura giornaliera degli impianti secondo il calendario concordato con l'Amministrazione Comunale;
- la custodia del campo e di tutte le attrezzature esistenti all'interno di cui verrà redatto apposito verbale di consistenza all'inizio della gestione;
- la vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento, elettrici, idrosanitari, di sicurezza, dei presidi antincendio e in generale di tutte le attrezzature in dotazione, dell'arredo e degli infissi. La Società sportiva affidataria riferirà immediatamente al Comune o ai soggetti da questo indicati ogni anomalia di funzionamento o fatto degno di nota;
- la vigilanza sul corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature da parte degli utenti durante l'attività, con possibilità di interrompere la stessa qualora si evidenzino comportamenti non rispettosi delle strutture, segnalando al Comune ogni irregolarità nell'uso o danneggiamento delle strutture e delle attrezzature. La Società sportiva affidataria è inoltre tenuta ad informare il Comando di Polizia locale e le forze dell'ordine qualora ne sussistano i presupposti;
- la pronta reperibilità assicurando 24 ore su 24 la reperibilità di un responsabile per le situazioni di emergenza; sarà a questo scopo depositato presso il Comune di Este un n. telefonico sempre attivo per le comunicazioni di emergenza;
- la gestione della sicurezza comprendente:
- 1. il controllo delle vie di esodo e dei presidi antincendio,
- 2. la verifica costante che non vi siano elementi pericolosi allo svolgimento delle attività sportive,
- 3. la presenza di addetti alla gestione dell'emergenza antincendio e del primo soccorso;
- garantire l'uso pluralistico del campo sportivo, in base agli orari di utilizzo stabiliti dall'Amministrazione Comunale praticando le tariffe stabilite dal Comune;
- garantire l'uso del campo sportivo all'Amministrazione comunale per l'organizzazione di manifestazioni che ritenga opportuno ospitare, per un massimo di cinque eventi annui;
- assumere le spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e custodia del campo sportivo, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l'affidatario medesimo e i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Cod. Civ.;

b) PULIZIA

Per quanto riguarda l'attività di pulizia, le operazioni minime da eseguire vengono individuate come segue:

Operazioni a frequenza giornaliera:

- spazzatura e lavatura spogliatoi; tale operazione dovrà essere eseguita almeno una volta nella giornata.
- pulizia con battitura e/o aspirazione di zerbini e tappeti:
- pulizia e disinfezione dei servizi igienici, pavimenti piastrellati;
- disinfezione delle pareti piastrellate delle toilettes e delle docce;
- vuotatura e pulizia dei contenitori per rifiuti interni ed esterni con raccolta spazzatura ed altri rifiuti e trasporto all'esterno presso il punto di conferimento al servizio pubblico attrezzato per la



raccolta differenziata; adempimenti correlati alle raccolte differenziate dei rifiuti ove sono attuabili in base all'organizzazione prevista dall'Amministrazione Comunale;

Operazioni a frequenza settimanale:

- spolveratura a umido delle porte ed eliminazione impronte e tracce di sporco;
- rimozione delle ragnatele in tutti i locali;
- spazzatura degli altri locali.

Operazioni a frequenza mensile:

- pulizia e disinfezione degli interruttori;
- lavatura di vetri e finestre;
- pulizia dei serramenti e dei davanzali.

Operazioni a frequenza trimestrale:

- spolveratura degli apparecchi fissi di illuminazione compresi quelli esterni;
- spolveratura della parte alta delle pareti e degli infissi;
- lavatura radiatori:

Operazioni a frequenza annuale (da effettuarsi in periodo di chiusura degli impianti):

- pulizia di fondo comprendente pulizia completa di tutti gli ambienti compresi vetri, infissi, pavimenti ecc.;
- disinfezione totale.

La Società sportiva affidataria assicura la costante fornitura dei materiali di consumo nelle quantità e qualità necessarie per la pulizia e per i servizi igienici (detersivi, sapone liquido, salviette asciugamano, carta igienica, ecc.).

Le operazioni sopra descritte devono essere eseguite in orario in cui non vi sia alcun utilizzo o comunque in modo da non ostacolare lo svolgimento delle attività programmate.

Ulteriori interventi migliorativi delle suddette prestazioni sono a discrezione della Società sportive affidataria, comunque da realizzare nel rispetto degli indirizzi posti in essere dall'Amministrazione Comunale.

c) MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO

Interventi previsti:

Mese di gennaio

- concimazione con g. 50/60 di nitrato di calcio 21% di azoto
- portare leggere quantità di sabbia nelle zone ove si presenta umidità stagnante
- eventuale leggera rullatura se persistono ghiacciate notturne

Mese di febbraio

- distribuire in ragione di g. 60/70 per mq. di concime organico a titolo di azoto del 14% tipo ecoenergy
- eventuale rullatura se persistono condizioni di gelate notturne

Mese di marzo

– taglio del tappeto erboso in ragione della crescita dell'erba che non deve mai superare i 6 cm.; normalmente fabbisognano n. 3 interventi di taglio regolarizzato attorno ai 3,5/4 cm.

Mese di aprile

- taglio del tappeto erboso; normalmente necessitano di n. 4 interventi, il taglio dovrà essere regolarizzato attorno ai 4 cm.
 - irrigazioni secondo l'andamento stagionale

Mese di maggio

- n. 4 interventi di taglio
- irrigazioni secondo l'andamento stagionale
- se il tappeto erboso si presenta particolarmente accestito si deve intervenire con una energica spazzolatura

Mese di giugno

- n. 4 interventi di taglio
- distribuzione di prodotto fungicida tipo Galben o similare, per combattere eventuali malattie funginee

Mese di luglio

- n. 4 interventi di taglio
- regolarizzazione dell'apporto di acqua di irrigazione
- se sono presenti erbe infestanti tipo foglia larga, trifoglio, plantago, ecc., provvedere al diserbo selettivo

Mese di agosto

- n. 4 interventi di taglio
- distribuzione di prodotto fungicida per prevenire attacchi di malattie funginee

Mese di settembre

- nella prima decade intervenire con una concimazione in ragione di g. 50/55 al mq. di nitroposka golden
- n. 4 interventi di taglio

Mese di ottobre

- n. 4 interventi di taglio
- se l'accestimento del tappeto è notevole, provvedere con una energica spazzolatura nella prima decade

Mese di novembre

- n. 2 interventi di taglio
- a seconda dell'andamento stagionale regolarizzare il taglio intorno ai 4/4,5 cm.

Mese di dicembre

- nella prima decade distribuire in ragione di g. 45/50 al mq. di nitrato di calcio
- se persistono gelate notturne una eventuale rullatura



In ogni periodo dell'anno secondo la necessità: taglio erba esterna al campo

I tagli del tappeto erboso devono essere eseguiti con macchine a lame rotanti o elicoidali; l'erba di risulta deve essere asportata.

Il Comune si riserva ogni possibile verifica, ispezione, controllo, in ordine alla corretta manutenzione del tappeto erboso, per mezzo del settore LL.PP. – Ufficio ecologia o altro tecnico incaricato. La società di gestione dovrà altresì mettere in atto ogni intervento che dovesse essere prescritto dai tecnici incaricati dal Comune per la salvaguardia del tappeto erboso.

d) MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria è a totale carico dell'Associazione sportiva affidataria e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- la riparazione di finestre, porte e la sostituzione di vetri rotti, anche a causa di azioni vandaliche e/o furti, fatta salva la possibilità di rivalsa sugli autori di detti atti, qualora individuati;
- eventuali ritocchi alla tinteggiatura qualora necessario;
- gli interventi di manutenzione della recinzione dell'impianto sportivo e dei cancelli;
- la riparazione e la sostituzione di parti accessorie esterne dell'impianto elettrico, dell'acqua e del gas (es.: lampade (esclusa l'illuminazione del terreno di gioco), interruttori, punti presa, valvole, cavi o tubazioni non interrati o non murati, rubinetti, bracci doccia, manicotti, ecc.) soggetti a rottura o deterioramento a causa dell'uso, in modo da garantire la costante efficienza degli impianti.

Tutti gli interventi che riguardano gli impianti elettrici e idro-termo-sanitari dovranno essere effettuati da tecnici competenti e abilitati e, ove prescritto dalla normativa vigente, certificati.

Restano sin d'ora escluse le operazioni di gestione e manutenzione relative ai seguenti impianti tecnologici, che rimangono a carico del Comune, Settore Area III – Edilizia Pubblica, per l'espletamento delle quali l'affidatario dovrà comunque collaborare garantendo l'accessibilità 24 ore su 24 allo stabile ed ai relativi apparati:

- centrale termica;
- impianti e presidi antincendio (impianti fissi idranti ed estintori)
- pozzi artesiani
- impianto illuminazione terreno di gioco

L'Associazione sportiva affidataria dovrà tenere un registro dove dovranno quotidianamente essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria effettuate. Il registro dovrà essere disponibile in ogni momento per i controlli degli uffici comunali competenti. Copia dell'estratto mensile del registro dovrà essere inviata entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento al settore sport del Comune.



ARTICOLO 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E UTENZE

La manutenzione straordinaria dello stabile e dei relativi impianti (di riscaldamento, elettrico, idrosanitario, dei dispositivi di sicurezza antintrusione e antincendio quali allarmi, estintori, naspi, idranti, ecc.) rimane a carico del Comune.

Rimarranno inoltre a carico del Comune le spese per le utenze (luce, acqua e gas).

Qualora dovessero manifestarsi urgenze tali da recare pregiudizio allo stabile e relativi apparati impiantistici, per cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria, l'affidatario dovrà darne immediata segnalazione all'Ufficio Sport per gli adempimenti del caso e dovrà in ogni caso provvedere ad attuare tutti gli interventi minimi utili di propria competenza al fine di ridurre e limitare eventuali danni e disservizi.

In relazione agli interventi di spettanza del Comune di modesta entità, ma di fatto utili ed indispensabili al fine di garantire la continuità della funzionalità della struttura, questi potranno essere eseguiti a cura dell'affidatario, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Pubblica.

Le relative spese saranno liquidate semestralmente, su presentazione di regolare fattura o di idonea documentazione fiscalmente valida, a seguito della verifica della regolare esecuzione degli interventi eseguiti. La spesa non dovrà superare l'importo che sarà indicato dall'Ufficio LL.PP. nell'autorizzazione. Ogni spesa non autorizzata rimane di esclusiva responsabilità ed a carico dell'affidatario.

La Società sportiva affidataria dovrà rispettare per tutti i propri addetti, anche in possesso della qualifica di soci, gli standard normativi del settore e osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008. La Società sportiva affidataria assume la responsabilità di "Datore di lavoro", compresa la gestione dei rischi da interferenza previsti dall'art. 26 del citato Decreto legislativo, qualora ne ricorrano le cause di insorgenza nell'eventualità di lavori di ordinaria manutenzione a carico dell'affidatario stesso o di manutenzione straordinaria nei casi disciplinati dalla presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale, in quanto committente è altresì tenuta agli obblighi di cui all'art. 26 del Dlgs. 81/2008, pertanto, qualora l'affidatario nel corso di esecuzione del contratto rilevasse l'insorgere di rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'Amministrazione Comunale elaborerà tale documento, che sarà allegato al contratto di appalto.

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELL'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO

Sono previste di norma le seguenti attività:

a) Attività sportive:

Attività di allenamento e partite di campionato.

L'Amministrazione comunale si riserva di garantire l'utilizzo del campo sportivo a favore di altre società sportive, tenendo conto delle attività dell'affidatario e con modalità che salvaguardino il mantenimento del tappeto erboso.



b) Altre attività:

- ogni altra attività, anche non sportiva, che il Comune riterrà di organizzare od autorizzare, compatibilmente con la destinazione d'uso e le autorizzazioni relative alla struttura.

L'utilizzo dell'impianto va inteso in modo flessibile, in quanto il suo funzionamento deve andare incontro alle esigenze delle Associazioni sportive, delle Scuole e dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Este prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dall'art.111 – comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si renderanno opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

I nominativi del direttore dell'esecuzione del contratto/Responsabile del procedimento verranno comunicati tempestivamente all'aggiudicatario.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dai direttori dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove i direttori dell'esecuzione lo giudichino opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dei direttori dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del rispettivo contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile.

L'esecuzione dell'affidamento è soggetta ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Associazione affidataria deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione dei contratti all'esercizio della sua attività.

L'affidatario si impegna senza eccezione alcuna a:

- rispettare tutti gli obblighi e garantire l'adempimento di tutte le clausole di cui al presente Capitolato;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato, compreso il rispetto della disciplina sull'impiego dei soci e/o volontari;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative alla documentazione esaminata per lo svolgimento delle attività, di cui al presente capitolato, con l'adozione di precisi accorgimenti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003;

Città di Este

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- impiegare personale, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un elevato livello di professionalità;
- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- provvedere ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81 del 9.04.2008);
- rispettare gli obblighi derivanti dal DPR n.62/2013 integrati dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato da ciascuna Amministrazione.
- rispettare tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità adottato dal Comune di Este con deliberazione di G.C. n. 29 del 29.02.2016, reperibile sul sito internet www.comune.este.pd.it, per quanto attinente al presente affidamento;
- assicurare la presenza nella gestione degli interventi di manutenzione straordinaria (che resta comunque a carico del Comune e nelle modalità di cui all'art. 3);
- utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, applicare e far rispettare i sopra citati regolamenti comunali vigenti relativi alle attività oggetto del presente affidamento, ma anche osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative sportive, culturali, di spettacolo o di qualsiasi natura che il Comune deciderà di attuare;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa a servizio della Protezione Civile ed altri enti preposti all'eventuale allestimento della struttura quale centro di prima accoglienza per situazioni di emergenza;
- riferire al Comune ogni circostanza e fatto degno di rilievo, in particolare quelli concernenti la conservazione dei manufatti di cui assume la custodia e pulizia, in relazione ad eventuali danni prodotti da terzi, nonché di informare il Comando Vigili Urbani e le forze dell'ordine qualora se ne rendesse necessario l'intervento;
- depositare presso l'amministrazione comunale il nominativo di almeno due persone munite di attestato di idoneità relativo al primo soccorso di cui al DM 388/2003 per il programma minimo di 12 ore;
- depositare presso l'amministrazione comunale il nominativo di almeno un addetto in possesso dell'abilitazione all'uso del DAE;
- garantire la presenza di personale della società affidataria durante il funzionamento dell'impianto, al di fuori dell'utilizzo scolastico, per la gestione della sicurezza;
- verificare periodicamente i presidi di sicurezza previsti dall'apposito piano, compilando gli appositi moduli o registri e collaborare su semplice richiesta del Comune per l'esecuzione di esercitazioni per la gestione delle emergenze e collaudo dei presidi di sicurezza;
- assicurare la costante fornitura dei materiali di consumo nelle quantità e qualità necessarie per la pulizia ed i servizi igienici (detersivi, sapone liquido, salviette asciugamano, carta igienica, ecc.);
- assumere le spese per i consumi di energia elettrica, gas ed acqua ed il materiale vario e quant'altro necessiti della normale attività per il campo da calcio, degli spogliatoi, delle



tribune e di ogni attrezzatura presente. La società sportiva affidataria dovrà provvedere a sua cura e spese gli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della gestione (contatore ENEL n. 95006266 Utenza gas n. 23940932 - contatore acqua n. 405478 – AE/99);

- sostenere gli oneri derivanti dallo sgombero della neve all'interno dell'impianto per agibilità dello stesso e all'esterno secondo le disposizioni emanate in materia dall'Amministrazione comunale;
- tenere un registro dove dovranno quotidianamente essere annotate tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria effettuate. Il registro dovrà essere reso disponibile in ogni momento per i controlli degli uffici comunali competenti. Copia dell'estratto mensile del registro dovrà essere inviata, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, al settore sport del Comune;
- nominare un responsabile tecnico ed un responsabile giuridico della gestione; nel caso non venissero comunicati, si considererà tale il legale rappresentante del contraente.

In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, con l'esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'associazione affidataria e fatta salva la possibilità per il Comune di Este di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi all'appalto e precisamente:

- a) tramite il proprio legale rappresentate o persona munita di procura, si impegna a comunicare al Comune di Este gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse ai contratti, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare eventuali modifiche di tali dati entro sette giorni dal verificarsi delle stesse;
- b) si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d) si impegna, altresì, a trasmettere copia di eventuali contratti di subappalto o subcontratti al Comune di Este, per consentire la verifica del rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità.

ARTICOLO 10 - COMPITI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL COMUNE

Al Comune compete la titolarità degli interventi oggetto del presente capitolato. Competono inoltre compiti di verifica, controllo e indirizzo delle prestazioni erogate dal servizio in parola.

Al Comune competono i seguenti compiti e funzioni:



- la definizione degli orari e delle tariffe di utilizzo dell'impianto, il calendario di eventuali periodi di chiusura e l'autorizzazione all'occupazione di spazi esterni in occasione di manifestazioni ed eventi.
- la manutenzione straordinaria dello stabile così come definita al precedente art.5.

ARTICOLO 11 - DOVERI DEL PERSONALE

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In particolare il personale addetto al servizio deve:

1. rispettare quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento approvato dall' Amministrazione comunale.

ARTICOLO 12 - RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

Il Comune successivamente all'aggiudicazione della procedura di affidamento provvederà a stipulare il contratto, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 26;

L'affidatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l'unico interlocutore del Comune di Este per la gestione del servizio, cui l'Amministrazione conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l'Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti del Comune di Este anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA'

Il prestatore del servizio è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti.

E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere il Committente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica con cadenza mensile a consuntivo, intestate come di seguito indicato ed inoltrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI):



COMUNE DI ESTE

35042 Este – Piazza Maggiore, 6 C.F. e P.I. 00647320282

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a. data e numero di protocollo della comunicazione di inizio servizio o n. Repertorio e data del contratto se già stipulato;
- b. codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dal Committente;
- c. dicitura "Scissione dei pagamenti Art. 17 -ter del DPR n.633/1972;
- d. codice Univoco ufficio: BG34CJ;
- e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- f. tutti i dati relativi al pagamento;

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato su presentazione di regolari fatture.

Con i corrispettivi sopra indicati si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente i servizi di che trattasi.

PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni a partire dalla data di accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore per l'esecuzione/responsabile di procedimento, fatta salva sia pervenuta la fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare o di autocertificazione, nei casi previsti dalla vigente normativa. La verifica della regolare esecuzione della prestazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data dell'esecuzione della medesima, fatto salvo sia pervenuta eventuale documentazione necessaria per la corretta effettuazione dei controlli.

Il termine massimo di pagamento non può comunque superare i 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Tale termine massimo di pagamento dovrà essere indicato nelle fatture.

I pagamenti saranno effettuati con l'emissione di apposito mandato tramite la Tesoreria comunale competente, sul conto corrente dedicato comunicato, unitamente al nominativo della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione comunale.

Il termine per il pagamento è interrotto allorché l'Amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l'associazione aggiudicataria dovrà versare una <u>cauzione</u> <u>definitiva</u> pari al 10% dell'importo del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto,



del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione potrà inoltre essere ridotta del 50% ai sensi di quanto previsto dall'art.93 - comma 7 espressamente richiamato dall'art. 103 - comma 1. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata della certificazione del sistema di qualità in corso di validità.La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- a) versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. a titolo di deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune di Este;
- b) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. Tale fideiussione deve essere valida per tutto il periodo contrattuale con la seguente causale: Servizio di custodia e pulizia impianto sportivo Paleste.

La cauzione definitiva:

- per essere ritenuta valida dovrà contenere espressamente: <u>la rinuncia al beneficio della</u> preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente;
- <u>è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art.103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;</u>
- sarà svincolata successivamente e definitivamente alla associazione aggiudicataria, su richiesta, in assenza di controversie pendenti non prima di <u>60 (sessanta) giorni dalla scadenza contrattuale</u>, a seguito di redazione del certificato di regolare esecuzione / comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte del Comune.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria e la conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 16 – ASSICURAZIONE

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare la/e seguente/i polizza/e:

R.C., per danni arrecati a cose/o persone imputabili all'Appaltatore, comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso il Comune, comprendente atti, fatti, omissioni, ecc. dei propri dipendenti/collaboratori anche volontari a qualsiasi titolo impiegati (RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00. (unmilione/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.



In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad \in 1.000.000,00.= (unmilione/00).

Copia della/e polizza/e, specifica/e o come appendice alla/e polizza/e esistente/i, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Comune di Este prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla/e polizza/e stessa/e, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

L'Affidatario garantisce il pieno rispetto della disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi incluso, nell'esecuzione del servizio di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto del Comune di Este di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.

E' a carico dell'Affidatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione comunale e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

L'attività dell'affidatario non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Comune, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Comune al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Comune medesimo.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento del servizio oggetto del presente CSA.

L'Associazione affidataria, nella gestione del servizio di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell'Associazione affidataria.

Il Comune di Este in qualità di Datore di Lavoro Committente, é tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, dovrà presentare proposte di stesura o di modifica del D.U.V.R.I. (*Documento Unico di*



<u>Valutazione dei Rischi da Interferenze</u>). Se tale proposta venisse valutata positivamente, il Comune procederà ad elaborare o modificare tale documento, che sarà sottoscritto per accettazione dall'Affidatario.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

<u>Il subappalto</u> del contratto potrà avvenire solo nei casi e con le modalità previste dalla legislazione in vigore (art. 105 - D.Lgs. 50/2016).

<u>La cessione del contratto</u> non è consentita e comporterà la perdita della cauzione, la risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni conseguente danno, salvo nell'ipotesi di cessione del contratto ad apposita Società, interamente posseduta dall'appaltatore, già costituita e finalizzata alla gestione operativa del servizio stesso.

La cessione dei crediti: vige quanto previsto dall'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20 - INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempienza nell'esecuzione del servizio secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, previa diffida ad adempiere o comunicazione scritta dell'inadempienza da inviare con PEC/raccomandata con ricevuta di ritorno, fatta salva l'accettazione delle giustificazioni addotte dall'Appaltatore, verrà applicata alla associazione una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 250,00 in proporzione all'entità del danno fermo restando l'obbligo di rimuovere la causa della violazione/inadempienza entro e non oltre 7 giorni dal momento della contestazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le seguenti inadempienze:

a) lievi:

- 1. sostituzione di personale senza preventiva comunicazione;
- 2. mancata effettuazione parziale delle varie operazioni di pulizia in tempo utile per l'utilizzo successivo e con le frequenze indicate;
- 3. mancato aggiornamento dei registri previsti dagli articoli precedenti

b) gravi:

- 4. mancata presenza in servizio del custode quando previsto; inoltre, nel caso in cui agli utilizzatori vengano comminate multe dalle Federazioni sportive o dagli Enti di promozione sportiva a causa della mancata apertura degli impianti in occasione di incontri ufficiali, gli utilizzatori potranno rivalersi sull'appaltatore;
- 5. mancata effettuazione completa delle varie operazioni di pulizia in tempo utile per l'utilizzo successivo e con le frequenze indicate;
- 6. mancata o ritardata o irregolare esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 2 lettera c)
- 7. mancata chiusura degli impianti al termine dell'utilizzo;
- 8. utilizzo di prodotti per la pulizia non rispondenti ai requisiti di legge;
- 9. comportamento non corretto e civile del personale della associazione verso le persone con le quali venga a contatto per motivi legati al presente servizio;
- 10. uso degli spazi dell'impianto per scopi diversi o non autorizzati.



Nel caso in cui l'Associazione si renda colpevole di frode o grave negligenza o contravvenga rispetto alle prestazioni ad essa spettanti e, nonostante l'invito dell'Amministrazione competente a provvedere entro il termine di dieci giorni, la associazione non adempia, ovvero in caso di recidiva rispetto a precedente ritardo o altro inadempimento, l'Amministrazione competente avrà facoltà di risolvere il contratto ed di dare corso all'esecuzione in danno dell'appaltatore, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

L'importo delle suddette penalità si intende trattenuto direttamente dal Comune competente sulle fatture in pagamento.

Qualora la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la non corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'Amministrazione si sia verificata più di tre volte, anche non consecutive, o nel caso l'ammontare delle penali dovute dall'Appaltatore dovesse superare il limite del 10% del valore dell'appalto l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto, trattenendo il risarcimento del danno sul deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, senza che la associazione fornitrice aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

ARTICOLO 21 - IPOTESI DI RISOLUZIONE (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

In caso di inadempimento delle prescrizioni contrattuali, il Committente ha la facoltà, ai sensi e per gli effetti <u>dell'art. 1453 c.c.</u>, di chiederne l'adempimento. A tal fine, il Comune di Este diffiderà il contraente, a mezzo PEC/raccomandata A.R., ad eliminare l'inosservanza entro il termine di 15 (quindici) giorni, nelle seguenti fattispecie:

- ritardi, sospensione e/o mancato espletamento del servizio, salvo che per forza maggiore;
- gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione del servizio;

Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà del Committente di considerare risolto il contratto <u>ex art. 1454 c.c.</u>, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno subito ed ogni altra azione che le Amministrazioni ritenessero opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, in caso di sopraggiunti interventi normativi nazionali o regionali o qualora l'intervento di nuove disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Inoltre è facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui **all'art. 1456 c.c.** e previa comunicazione all'aggiudicatario del procedimento stesso con PEC/raccomandata A.R., con cui lo stesso Comune dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, nel caso:

- di ulteriori inadempienze della associazione dopo la comminazione di **tre** penalità, anche non consecutive, per lo stesso tipo di infrazione nel corso della durata contrattuale;
- accertamento esito interdittivo delle informative antimafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, rese dalle Prefetture; in tali casi oltre alla risoluzione del contratto sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- di violazione delle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità di cui al successivo art.24;
- di mancato rispetto da parte dei propri collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati, di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento approvato dall'amministrazione comunale;
- di manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;



- di subappalto non autorizzato;
- di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- di mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio;
- di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti dagli atti relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelto la associazione medesima, ovvero qualora la associazione non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il
 Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Affidatario siano condannati, con sentenza
 passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede
 pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
 antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di scelta del contraente;
- qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, quando le transazioni siano eseguite, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. sul conto corrente dedicato.

In presenza delle predette circostanze, il Comune di Este dichiarerà all'aggiudicatario di voler avvalersi, di diritto, della clausola risolutiva.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere a dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Nei casi sopra previsti, l'associazione aggiudicataria è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che il Comune é chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, anche a seguito dell'affidamento del servizio ad altra associazione, a valere sul deposito cauzionale definitivo.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando il Comune, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla associazione aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 1256 c.c., l'associazione aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni richiamate e previste dal Codice Civile.

La risoluzione, in ogni caso, non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 22 - IPOTESI DI RECESSO

Il Comune di Este si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la associazione aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare, nei seguenti casi:



- 1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4 e art.91, comma 7 del D.Lgs.159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Società è obbligata a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- 2. in caso di innovazioni legislative o tecnologiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
- 3. per un diverso assetto organizzativo del Comune, determinato da normative nazionali e/o regionali, che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del c.c.

Si procederà, inoltre, al recesso qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, ovverosia l'appaltatore non acconsenta alla modifica del contratto recependo i parametri migliorativi di prezzo e qualità previsti da convenzioni Consip attivate successivamente alla data di stipulazione del contratto, con le modalità previste dalla norma medesima.

ARTICOLO 23 – TERMINI E COMMINATORIE

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione comunale della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ARTICOLO 24 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Comune informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dai Prefetti degli Uffici territoriali del Governo del Veneto, dal Presidente della Regione Veneto, dal Presidente dell'U.P.I. e dal Presidente dell'A.N.C.I., ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il documento è stato adottato dal Comune di Este con deliberazione di G.C. n. 29 del 29.02.2016 ed è reperibile sul sito internet www.comune.este.pd.it.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con il Comune, ad applicare quanto previsto dal predetto Protocollo di legalità, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti.

ARTICOLO 25 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto dell'appalto saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 così come modificato con D.Lgs n. 101/2018, e del Regolamento U.E. n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.



I dati forniti in risposta alla presente procedura verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

La ditta affidataria sarà nominata "Responsabile del trattamento" per il tempo di validità del contratto. L'aggiudicatario, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare al Comune di Este i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Il Comune informa l'aggiudicatario che Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Este. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l' Avv. Luigi Randazzo con Studio Legale in

Via Asiago n. 53, 93127 - Catania, email di riferimento per comunicazioni: lrandazzo@gierrelex.it In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune e ai terzi.

ARTICOLO 26 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE ED ONERI

Il contratto dovrà essere stipulato entro il termine massimo di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva avverrà da parte della Stazione unica appaltante. Il contratto sarà sottoscritto con modalità elettronica in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32 – comma 14 del D.Lgs.50/2016 e saranno a carico dell'affidatario tutte le imposte, spese e diritti di segreteria relativi alla stipulazione degli atti ed alla loro registrazione.



Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione prevista per la firma del contratto entro 15 giorni dalla richiesta o non si presenti entro il termine stabilito per la sottoscrizione del contratto senza giustificato motivo, l'aggiudicazione si risolve senza che sia necessario intimare un preventivo atto formale di diffida. In tal caso la Stazione appaltante procederà poi all'esperimento di una nuova procedura concorsuale o, in alternativa, all'aggiudicazione a favore della associazione classificatasi successivamente nella graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso il primo contraente.

In caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 32 D. Lgs. n.50/2016.

Sono, inoltre, a carico dell'associazione aggiudicataria tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla associazione stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione. L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico del Comune di Este.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

Il prestatore del servizio, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore del servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2, le clausole del presente Capitolato contenute negli articoli relativi a: "pagamenti e fatturazione", "inadempienze e penalità", "ipotesi di risoluzione" e "ipotesi di recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Fanno parte del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente capitolato d'oneri, anche i seguenti documenti:

- offerta della ditta aggiudicataria dell'appalto e allegati alla stessa.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni: Decreto legislativo n. 50/2016 e Codice Civile per quanto non contemplato dalle norme di settore.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanate durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni concernenti la tutela infortunistica e sociale del personale e delle maestranze addetti ai lavori oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle modalità di conduzione dell'appalto.



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie, è competente il Foro di Rovigo.

ARTICOLO 28 - AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, al D.P.R. 207/2010, alle norme contenute nei RR-DD. 2440/1923 e 827/1924 per le parti ancora vigenti ed alle norme del codice civile.

Il Dirigente I Area dott. Francesco Babetto